



COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA

(Provincia di Cosenza)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE *EX*
*ART. 15, COMMA 1, D.L. 30 APRILE 2019 N. 34***

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 01/07/2019

INDICE

ART. 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME NON RISCOSSE

ART. 3 – ISTANZA DEL DEBITORE E TERMINI

ART. 4 –DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE DILAZIONI IN CORSO

ART. 5 – GIUDIZI PENDENTI ED AZIONI ESECUTIVE E CAUTELATIVE IN CORSO

ART. 6– EFFETTI IN CASO DI INADEMPIMENTO

ART. 7 – RIGETTO DELL'ISTANZA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

ART. 8– ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' DEL
PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 1
Oggetto e Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, nel periodo 01/01/2000 al 31/12/2017, dal Comune, e/o dal Concessionario della riscossione, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione.
3. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza passata in giudicato.
4. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.
5. Possono aderire alla definizione agevolata di cui al presente regolamento anche i contribuenti che hanno aderito alle precedenti definizioni di cui al D.L. 193/2016 e 148/2017, e che non hanno effettuato i versamenti alle prescritte scadenze.

ART. 2
Definizione agevolata delle somme non riscosse

1. I debitori delle somme dovute al Comune di San Martino di Finita richieste mediante notifica di ingiunzione fiscale, perfezionata nel periodo 01/01/2000 – 31/12/2017, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell'atto ingiuntivo (tributo o altro), di tutti gli interessi e delle spese di riscossione e notifica, con esclusione della sanzione amministrativa. In ogni caso, non possono essere escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.
2. Per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n.689.

ART. 3
Istanza del debitore e termini

1. Ai fini previsti dall'articolo 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune, per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo e/o dal Concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro e non oltre il **31 agosto 2019**, apposita istanza redatta su modello approvato in allegato al presente regolamento (**All. A - ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA**), con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi riscossi mediante ingiunzione.
2. L'istanza deve contenere il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento tra le opzioni riportate nella seguente tabella:

IMPORTO TOTALE	rata 31/12/2019	rata 31/03/2020	rata 30/06/2020	rata 30/09/2020	rata 31/12/2020
≤ 200,00 €	unica				
200,01 € - 500,00 €	X	X			
500,01 € - 1000,00 €	X	X	X		
1.000,01 € - 5.000,00 €	X	X	X	X	X
≥ 5.000,00 € *	X	X	X	X	X

** per importi superiori ad euro 5.000,00 il pagamento dilazionato potrà essere effettuato rispettando le scadenze di cui alla tabella o, in alternativa, concordando un piano di rate mensili con scadenza ultima 30/09/2021.*

3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
4. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'art. 1284 del codice civile con maturazione giornaliera.
5. Entro 30 gg. dal ricevimento dell'Istanza, il Comune trasmette al debitore apposita comunicazione, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate.
6. La presentazione dell'Istanza comporta l'automatica sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme ad oggetto. Relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento, non sarà possibile avviare nuove azioni esecutive, né cautelari (fermo amministrativo, ipoteca). Nello specifico sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati alla data di presentazione dell'istanza.

ART. 4

Definizione agevolata per le dilazioni in corso

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1.
2. In tal caso:
 - ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi e spese;
 - restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati;
3. il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
4. In ogni caso, l'ultima rata per il versamento della definizione agevolata non può superare la data che era stata definita nel piano di dilazione.

ART. 5

Giudizi pendenti ed azioni esecutive e cautelative in corso

L'istanza di cui all'articolo precedente può essere presentata anche nel caso in cui l'ingiunzione fiscale sia impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria e civile ed il relativo giudizio non sia definitivo. In questo caso l'istanza di cui al comma precedente deve contenere anche l'impegno alla rinuncia al contenzioso con compensazione delle spese legali. L'istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte del Concessionario della riscossione coattiva, in tal caso lo svincolo del fermo suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto,

escluse sanzioni, a comprese le spese vive e legali sostenute per la procedura. L'istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o assegnazioni da parte del giudice già intervenute per pignoramenti c/terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari da parte del Concessionario della riscossione coattiva; in tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto escluse sanzioni ma comprese spese vive e legali sostenute per la procedura. Il Concessionario provvederà a rideterminare l'importo dovuto.

ART. 6

Effetti in caso di inadempimento

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto, al momento del verificarsi dell'inadempimento. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
3. Il Comune può qualificare come *errori scusabili*, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'ente stesso, quelli attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, comunque regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza originaria.
4. Si applicano i commi 16 e 17 dell'art. 3 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n.136.
5. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate.

ART. 7

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento.
2. In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal comune o dal concessionario entro il **31 dicembre 2019**.

ART. 8

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento acquisisce immediata efficacia ed entra, pertanto, in vigore a partire dallo stesso giorno della sua approvazione.
2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la specifica materia oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il presente regolamento sarà pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune www.comune.sanmartinodifinita.cs.it
4. Il Comune adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.